



DANIELA MOTTA

Severo Alessandro e la responsabilità del governante: *P. Fayum 20* e altri testi a confronto

La documentazione ufficiale di età imperiale, giunta per via epigrafica o papiracea, offre materia di riflessione sul concetto di responsabilità nella pratica di governo a partire da un'analisi della terminologia riconducibile a tale sfera semantica, costituendo una chiave di lettura percorribile per ricostruire il filo dei rapporti fra imperatore e comunità locali attraverso i vari livelli della comunicazione. Il messaggio veicolato da questi testi assume infatti pregnanza nelle motivazioni che accompagnano i provvedimenti imperiali riguardanti complessivamente le diverse province o, nello specifico, città che hanno avanzato richieste locali attraverso ambascerie civiche, o che mirano ad intervenire in situazioni di disagio sociale. Volta per volta ne esce variamente delineata l'immagine dell'imperatore, che provvede al benessere dei sudditi con occhio attento ai meriti specifici o più in generale ai bisogni delle realtà locali.

Nell'ambito di questo intervento l'attenzione sarà rivolta ad alcune testimonianze documentarie relative all'impero di Severo Alessandro, in cui il tema della *philanthropia*, della sollecitudine verso i provinciali, in tutte le sue diverse declinazioni, appare aspetto fondamentale della responsabilità del governante, per individuare al contempo aspetti di novità e volontà di rivitalizzare modalità sperimentate di rappresentazione del sovrano. Testo centrale di questa analisi sarà l'editto trasmesso dal *P. Fay. 20*, con cui Severo Alessandro rimetteva il pagamento dell'*aurum coronarium* all'inizio del suo impero; altri testi inerenti all'attività amministrativa dell'imperatore e della sua cancelleria, soprattutto riferibili ai primi anni del suo governo, verranno presi in considerazione per un possibile confronto tematico.



L'editto trasmesso dal P. Fayum 20

Severo Alessandro, divenuto imperatore nel 222 alla morte di Elagabalo, inaugurava il suo governo con un provvedimento di grande risonanza politica, la remissione dell'*aurum coronarium*¹. Il documento che ci trasmette l'editto è stato oggetto di discussione già all'indomani della sua pubblicazione, in primo luogo per quanto riguarda la questione della attribuzione, a causa della lacunosità delle prime linee, in cui non è leggibile il nome dell'imperatore. I primi editori avevano omesso la pubblicazione della colonna I, gravemente lacunosa, e fornito l'edizione della sola II colonna. Qui di seguito si ripropone, secondo l'edizione di J.H. Oliver, la restituzione delle prime quattro linee della colonna I e la colonna II.

Col. I

- 1 [Αὐτοκράτωρ Καίσαρ, θεοῦ Σεουήρου Εὐσεβοῦς ἕκγονος, θεοῦ]
[Ἀντωνεῖνου Εὐσεβοῦς Μεγίστου υἱός, Μάρκος Αὐρήλιος Σεουήρου]
[Ἀλέξανδρος Εὐσεβῆς Εὐτυχῆς Σεβαστός, ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρ-
[χικῆς ἐξουσίας, ὕπατος, πατῆρ πατρίδο[ς λέ]γει^{vvv}

Col. II

- ὅπ[ω]ς μὴ διὰ τὸ τῆς χαρᾶς τῆ[ς] ἑαυτῶν δήλωσ<ιν> ποιήσασθαι ἐθ[έ]λιν, ἦν
ἐπ' ἐμοὶ παρελθόντι ἐπὶ τὴν ἀρχὴν
ἔ[χο]υσιν, βιασθεῖεν μείζω ἢ δύνανται, ὅθεν μοι παρέστη τὸ βούλευμα τοῦτο
οὐδὲ ἀποδέοντι παραδειγμάτων,
ἐν οἷς Τραϊανόν τε καὶ Μάρκον, τοὺς ἑμαυτοῦ προγόνους αὐτοκράτορά<ς τ>ε
μάλιστα δὴ θαυμάσαι ἀξίους
γεγενημένους. < > ομεμείσθ<αι> ἔμελλον, ὧν καὶ πρὸς τ<ὰ> ἄλλα <τ>ὴν
προαίρησιν <ζ>η<λ>σῶν ἐγὼ γνώμην ποιῶμαι,
5 ὡς εἴ γε μὴ τὸ τῆς π[α]ρὰ τοὺς καιροὺς δημοσί<α>ς ἀπορείας ἐμποδὼν ἦ, πολὺ

¹ *P.Fay.* 20 edito da GRENFELL - HUNT - HOGARTH 1900, 116-120. Per edizioni successive vd.: FIRA I 1909, 96; HUNT - EDGAR 1934, nr. 216; SCHUBART 1941; BOURNE - COLEMAN-NORTON - JOHNSON 1961, 229, n. 284 (solo trad. ingl.); OLIVER 1978; OLIVER 1989, 529-541, doc. 275.



- ἂν φανερωτέραν τὴν ἔμαυτοῦ
 μεγαλοψυχίαν ἐπιδεικνύμενος οὐδ' ἂν ἐμέλλησα, καὶ εἴ τι ἐκ τοῦ
 παρελθόντος χρόνου ἐκ τῆς τοιοῦτοτρό
 που {ς} συντελείας κατιὸν ὠφίλετο καὶ ὁπόσα πρὸς τὴν Καίσαρος
 προσηγορίαν ἐπὶ τὸ τῶν στεφάνων ὄνομα
 ἐψηφισμέ<ν>α πρότερον καὶ ἔτι <ποτ>ὲ ψηφισθησόμενα κατὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν
 ὑπὸ τῶν πόλεων εἶη, καὶ ταῦτα
 ἀνεῖναι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐκ οἶομαι, δι' ἃ μεικρὸν ἔνπροσθεν εἶπον, ταῦτα δὲ
 μόνον ἐπαναφέρειν τὰς πόλεις,
 10 ὡς ἐκ τῶν παρόντων ὄρω, δυναμένα<ς> οὐ παρείδον. διόπερ ἴστωσαν
 ἅπαν<ε>ς ἐν {μ} ταῖς πόλεσιν ἀπάσαις
 ταῖς τε κατ' Εἰταλείαν κα[ῖ] ταῖς ἐν τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν: καὶ ἐπὶ τῇ προφάσει τῆς
 ἔμαυτοῦ ἀρχῆς τῆς αὐτοκράτορος,
 ἐφ' ἣν καὶ βουλομένων καὶ εὐχομένων ἀπάντων παρήλθον, ἀντ' ἐτ<έρ>ων
 χρυσῶν στεφάνων χρή με τὰ ἀπα[ι]τη
 θέντα ἀνεῖναι αὐταῖς, τοῦτο δὲ οὐ διὰ περιουσίαν πλούτου ποιούντα ἀλλὰ δι<ὰ>
 τὴν ἔμαυτοῦ προαίρεσιν· δε[ῖ]
 ἐμ[έ, ἢ ὄ]ρα καὶ <π>αρ[ί]μει, καίπερ κεκμηκ<ότ>α, τὸ κλῖνον ἀναλήμψασθαι,
 οὐχ<ί> <φ>όρων ζητήσεσιν ἀλλὰ σωφρο[σύνη]
 15 μόνον, οὐ πρὸς τὸ [ἴ]διον γεινομένων ἀναλωμάτων, οὐδὲ γὰρ τοῦτό μοι
 σπουδῆ<ο>ν οὐδ' ἄλλο τι ἔσ<τα>ι [ἐ]ν ἐξαπαιτή[σει τῶν]
 χρημάτων πλὴν μᾶλλον φιλανθρωπία τε καὶ εὐεργεσίαις συναυξῆσαι τὴν ἀρχήν,
 ἵνα μου <ἢ ἀγωγῇ>
 καὶ τοῖς ἡγεμόσιν <τῶν ἐθνῶν τοῖς> καὶ κα<τ> ἐπιτροπία<ς> παρ' ἐμοῦ
 ἀπεσταλμένοις, οὓς ἐγὼ εἰς τὸ ἀκριβέστατον δοκιμ<ά>σας
 καὶ προελόμενος {ἀ}πέσσιλα, κάκεινοις συνβουλεύσασα εἶη ὦ[ς]
 μετριοτάτους παρέχειν αὐτούς· μᾶλλον
 γὰρ <δ>ῆ καὶ μᾶλλον [ο]ί τῶν ἐθνῶν ἡγεμόνες <οἱ ἐξία>σι καταμάθοιεν ἂν μεθ'
 20 ὄσης αὐτοὺς προθυμίας φείδεσθαι καὶ
 [π]ρο{σ}ρᾶσθαι τῶν ἐθν<ῶν> οἷς ἐπεσστήκασι προσ<ή>κει, <ὁ>πότε κ<αῖ
 ἐξέσ>ται τὸν αὐτοκράτορα ὀρᾶν πάσειν αὐτοῖς
 μετὰ τσαύτης κοσμιότητος καὶ σωφροσύνης καὶ ἐνκρατίας τὰ τῆς βασιλείας
 διοικοῦντα. τούτου τοῦ ἔμα[υτοῦ]
 δόγματος ἀντίγραφα τοῖς κατ' ἐκάστην π<ό>λιν ἄρχουσιν γενέσθω ἐπιμελὲς εἰς
 τὸ δημόσι<ο>ν <ἐκθεῖναι ὅπου> μάλιστα ἔστα[ι]
 σύνοπτα τοῖς ἀναγινώσκουσ<ιν>. vac.
 vac. (ἔτους) α, Παῦνι λ. vac.

L'editto trae ispirazione dalla volontà dell'imperatore di non gravare le comunità con contribuzioni troppo onerose, rispetto alle loro possibilità, in occasione della sua ascesa al potere (col. II, ll. 1-2). L'imperatore si richiama agli esempi illustri dei predecessori, Traiano e Marco Aurelio, modelli degni di ammirazione, proponendosi in tal modo epigono di monarchi illuminati (col. II, ll. 2-4); adduce la mancanza di risorse economiche a giustificazione dell'impossibilità di cancellare tutti i tributi di



tal genere ereditati dal passato e quelli già votati dalle città per la sua adozione come Cesare ἐπὶ τὸ τῶν στεφάνων ὄνομα, pur nella consapevolezza che non si possono gravare ulteriormente le comunità locali (col. II, ll. 5-10)²; stabilisce quindi che non si debbano richiedere nuove esazioni di *aurum coronarium* in Italia e nelle altre province in occasione della sua proclamazione imperiale (col. II, 10-13)³; illustra i valori che hanno ispirato il provvedimento e le sue finalità (col. II, ll. 13-16); istruisce infine i governatori provinciali riguardo all'esercizio zelante dell'ufficio (col. II, ll. 16-21); dispone la diffusione capillare del *dogma* (col. I, ll. 22-23).

Pur senza fornire un'ipotesi di restituzione del testo per le prime linee della prima colonna che contenevano il nome e la titolatura imperiale, i primi editori avevano attribuito l'editto a Severo Alessandro sulla base delle informazioni ricavabili dal documento. Essi in particolare adducevano i seguenti elementi di riflessione utili ai fini della datazione⁴: sul piano paleografico veniva evidenziata la possibilità di datazione fra 270 e metà del IV secolo, ferma restando la possibilità che si trattasse di trascrizione tarda di un documento più antico; la menzione di Traiano e Marco Aurelio, quali modelli e πρόγονοι⁵, consentiva di individuare un *t.p.q* successivo al II secolo; la formula presente nella l. 3 della Col. I, Εὐσεβὲς Εὐτυχῆς Σεβαστός, confermava una datazione posteriore ai primi due secoli dell'impero⁶; inoltre il fatto che chi emetteva l'editto si presentasse come unico imperatore e all'inizio del suo governo ed affermasse di essere stato Καίσαρ prima che Ἀυτοκράτωρ⁷ orientava verso Severo Alessandro quale solo candidato plausibile. All'indomani della pubblicazione del documento il Dessau era intervenuto proponendo l'attribuzione a Giuliano, al quale pure a suo giudizio si conformavano pressoché tutti i dati evidenziati dagli editori del papiro per quanto riguarda la cronologia⁸. La sua argomentazione più

² Col. II, l. 7: ἐπὶ τὸ τῶν στεφάνων ὄνομα.

³ Col. II, ll. 10: ἀντ' ἐτέροων χρυσῶν στεφάνων.

⁴ GRENFELL - HUNT - HOGARTH 1900, 117.

⁵ Col. II, l. 3

⁶ Col. I, l. 3.

⁷ Col. II, ll. 1, e 7-9.

⁸ DESSAU 1901, in part. 285-286. A proposito del criterio paleografico Dessau osservava che un documento databile al 350 può essere datato anche un decennio dopo. In merito alla definizione di Traiano e Marco Aurelio quali *progonoi*, pienamente valida se ci si pone nella prospettiva di Severo Alessandro, Dessau evidenziava come essa potesse essere intesa in senso ampio, citando l'utilizzo di *parens* nelle costituzioni del *Codex Theodosianus* e del *Codex Iustinianus* per il richiamo ai predecessori. Infine, per quanto concerne la data dell'editto presente nel papiro, 24 giugno, che potrebbe apparire tardiva rispetto all'ingresso trionfale di Giuliano a Costantinopoli (11 dicembre 361), e più adatta all'ascesa al trono di Severo



forte risiedeva nelle informazioni desunte dalle fonti letterarie, che attestavano una remissione dell'*aurum coronarium* parziale sotto Severo Alessandro e, a suo giudizio, senza restrizioni sotto Giuliano⁹. Infine il Dessau esprimeva considerazioni relative al linguaggio utilizzato, attraverso cui l'imperatore parlando in prima persona esaltava le sue virtù e la sua integrità di costumi. Questo «accent personnel» conveniva più a Giuliano che non all'adolescente Severo Alessandro.

Tale teoria venne ripresa inizialmente dal Wilcken¹⁰, quindi dal Bruns¹¹, successivamente da J. Bidez e F. Cumont che inserivano il testo nell'edizione delle opere giuliane¹², e quindi dal Seston il quale riteneva che si trattasse di un editto attribuito da Giuliano a Alessandro Severo, dunque un falso confezionato per l'ammirazione che Giuliano nutriva per questo imperatore¹³. L'ipotesi fu successivamente respinta dal Wilcken, al quale si deve la restituzione delle prime linee dell'editto con la titolatura di Severo Alessandro¹⁴. Il Wilcken, per un verso, affermava che la testimonianza della *Historia Augusta* menzionante la remissione dell'*aurum coronarium* per la sola città di Roma fosse esclusivamente prova della «Unzulänglichkeit» dell'opera, e per un altro giustificava le peculiarità dello stile attribuendo l'editto a quello «Staatsrat» che aveva circondato l'imperatore sin dalla sua

Alessandro (11 marzo 222), Dessau ipotizzava che non essa si riferisse all'emanazione dell'editto, ma all'arrivo del proclama ad Alessandria e alla sua pubblicazione locale.

⁹ *HA Alex. Sev.* 32: *aurum coronarium urbi Romae remisit*; *Amm.* 25, 4, 15: (*aurum coronarium indultum*); il rescritto al prefetto al pretorio dell'Oriente Sallustio *CTh* 12, 13, 1 datato al 30 aprile 362.

¹⁰ WILCKEN 1902, 169 aggiungeva le seguenti osservazioni alle argomentazioni di Dessau. Il fatto che l'imperatore dell'editto si definisca solo *Kaisar*, non anche *Sebastos* (l. 7 e 14) escluderebbe Severo Alessandro, che era stato Augusto e coreggente di Elagabalo, prima di essere unico imperatore; al contrario, sarebbe comprensibile che Giuliano avesse tralasciato questo titolo ottenuto per acclamazione militare. A favore di Giuliano anche il modo in cui si parla degli *hegemones* a l. 17: se si trattasse di Severo Alessandro sarebbero taciute in questo modo le province senatorie, ma al tempo di Giuliano vi erano solo *hegemones* imperiali.

¹¹ *FIRA* I, 96.

¹² BIDEZ - CUMONT 1922, nr. 72. Così anche ENBLIN 1923, 129.

¹³ SESTON 1942 e l'*addendum* del 1943. In proposito si veda il disappunto di MOMIGLIANO 1954 (1960) 134-135 («I confess that the idea of an emperor forging (or tampering with) a document in order to express his admiration for one of his predecessors seems to me odd», p. 135). Sull'ammirazione di Giuliano per Severo Alessandro, quale elemento importante anche ai fini dell'ipotesi di datazione della *Historia Augusta* in età giuliana vd. BAYNES 1926.

¹⁴ WILCKEN 1921, in part. 153 per l'integrazione della titolatura imperiale; tale restituzione è omessa nell'edizione di SCHUBART 1941, che pubblica il testo della sola II colonna.



ascesa al trono per volontà della madre Mamea e della nonna Mesa e che, stando ad Erodiano, controllava ogni deliberazione imperiale¹⁵. Del resto il tono retorico del documento era stato spiegato già da Wilamowitz pensando ad una cancelleria che «in dieser Verfallszeit zu stilisieren beginnt»¹⁶. Infine, fra le proposte di restituzione del testo, va ricordato come sia Schubart, sia Oliver abbiano rifiutato l'integrazione del termine *Καίσαρ* alla l. 14 della II colonna, in un passo centrale del discorso in cui l'imperatore afferma di voler porre rimedio al declino dell'impero, e ciò escluderebbe definitivamente un rinvio all'età giuliana¹⁷.

La portata economica del provvedimento non era di piccola entità, considerando che al tempo di Caracalla e successivamente di Elagabalo si era fatto abuso di questa tipologia di tributo, e d'altra parte sappiamo che negli anni successivi la tassa continuò ad essere richiesta e fu dunque rimessa l'esazione straordinaria dell'imposta, non quella ordinariamente riscossa¹⁸. L'informazione della biografia di Severo Alessandro nella *Historia Augusta* (*aurum negotiatorum et coronarium Romae remisit*)¹⁹ appare di dubbio valore, come già avevano evidenziato i primi studiosi che si erano occupati dell'esegesi del *P.Fay. 20*. La notizia della *Historia Augusta* è errata nei termini

¹⁵ WILCKEN 1921, 150-158. Sul *consilium principis* Hdn. 6, 1, 2. Contro la datazione in età giuliana Wilcken asseriva che la testimonianza di *CTh* 12, 3, 1 non riguarda l'*aurum coronarium* e che in Eunapio (fr. 15M) si parla di molte corone auree offerte dalle città a Giuliano senza specificare che l'imperatore le abbia rifiutate. Cfr. Inoltre WILCKEN 1924, 94-95.

¹⁶ WILAMOWITZ 1901, 36.

¹⁷ SCHUBART 1941, 50; OLIVER 1989, 537-538. Schubart, evidenziando lo stato estremamente corrotto di questa parte del papiro, proponeva di leggere γα[.] μει, argomentando sul piano dei contenuti come il discorso sia ormai dell'imperatore non più del Cesare; alla l. 13 infatti si fa riferimento all'ascesa al potere (δι<α> τὴν ἐμαυτοῦ προαίρεσιν). Il testo dunque non reciterebbe ἐπεὶ Καίσαρ εἶμι («da quando diventai Cesare») come proposto nell'*editio princeps*, ma καὶ <π>α[ί]μει (sc. τὴν ἀρχὴν) («da quando giunsi al potere»), secondo Oliver. Fedele all'edizione GRENFELL – HUNT – HOGARTH 1900 della l. 14 si era precedentemente pronunciato OLIVER 1978, 476.

¹⁸ In generale sull'*aurum coronarium* KLAUSER 1944, in part. sulla documentazione di età severiana 140-141. WALLACE 1938, 283, 349 ricorda almeno due casi di esazione dell'imposta durante l'impero di Severo Alessandro; sui documenti che attestano l'esazione in questi anni di tale tassa anche BOWMAN 1967, che evidenzia come Severo Alessandro sospese solo l'esazione straordinaria non quella dell'imposta ordinaria: inoltre MONTEVECCHI 1970, 18. Su questo provvedimento nell'ambito più generale della politica fiscale dell'imperatore vd.: GABBA 1962, 47; MOREAU 1964, 34-35; MAZZA 1973, 9-10, 320-321; SORACI 1974, 129-132; CRIFÒ 1976, 762-763; MILLAR 1977, 142; SPAGNUOLO VIGORITA 1978, 79; MAZZARINO 1973 (1990), 448 n. 8; LETTA 1991, 694; CRACCO RUGGINI 1993, 362; LO CASCIO 1993, 249 n. 7; MAZZA 1996, 301-302; DE BLOIS 2006a, 51; 2006b, 31; NASTI 2006; DE GIOVANNI 2007, 60-61.

¹⁹ *HA Alex. S.* 32, 5.



in cui è formulata, dal momento che Roma non era soggetta al pagamento di questa imposta a differenza delle città italiche e delle province²⁰; il fraintendimento probabilmente derivava dall'accorpamento con la notizia relativa all'esenzione dell'*aurum negotiatorum*, dietro cui forse è da vedere riferimento all'*immunitas* concessa ai *negotiatores* che volessero trasferirsi a Roma menzionata in un altro passo della biografia²¹.

Un eventuale riscontro al condono dell'*aurum coronarium* da parte di Traiano, uno dei modelli citati nell'editto trasmesso da *P. Fay.* 20²², si può forse individuare nella notizia del *Panegirico* di Plinio relativa alla remissione di *collationes*²³. Analoghi provvedimenti sono attestati dalla *Historia Augusta* per l'impero di Adriano con applicazione diversa fra Italia e territori provinciali (*Italiae remisit, in provinciis minuit*)²⁴, con una formulazione ristretta rispetto a quella presente nel *P. Fay.* 20, e analogamente per l'impero di Antonino Pio in occasione della sua adozione (*aurum coronarium ... Italicis totum, medium provincialibus reddidit*)²⁵. D'altra parte, possiamo ricordare come l'*aurum coronarium* potesse essere rimesso in situazioni particolari. Proprio per l'età di Marco Aurelio, l'altro modello richiamato nell'editto di Severo Alessandro, si può menzionare un documento significativo riguardante Delfi, città che godeva di uno statuto privilegiato. Come attestato da un'*epistula* di Marco Aurelio e Lucio Vero datata al 164-165, la comunità aveva visto respinta da parte imperiale l'offerta dell'*aurum coronarium* conseguente alle vittorie imperiali in Armenia; pur nell'elogio della *prothymia* della comunità, era stata ribadita la *gnome* dei due imperatori di non esigere tali versamenti, come proclamato da un apposito editto.²⁶ La

²⁰ Per un commento al passo della biografia vd. BERTRAND-DAGENBACH 2014, 123 n. 233.

²¹ Per la possibilità che la menzione dell'*aurum negotiatorum* possa essere ripresa della *HA Alex. Sev. A.* 22, 1 vd. BERTRAND-DAGENBACH 2014, 123, n. 232.

²² Per una presenza positiva del modello di Traiano nella biografia di Severo Alessandro della *HA* vd. SYME 1971, 111, il quale ricordando la testimonianza di *P. Fay.* 20 conclude tuttavia con scetticismo «The conjoined names were inevitable. They convey no guarantee that any one item in the *Vita Alexandri* is genuine»; BERTRAND-DAGENBACH 1990, 109-113. Inoltre su questi aspetti che propongono l'ideale della monarchia illuminata ROBERTO 2011, 169.

²³ Plin. *pan.* 41, 1., su cui vd. il commento di MALCOVATI 1949, 39 n. 2; LÓPEZ-CAÑETE QUILES 2003, 219 n. 190.

²⁴ *HA Hadr.* 6, 5.

²⁵ *HA Ant. P.* 4, 10.

²⁶ Sulla condizione di Delfi, che già nel 191 a.C. aveva visto riconosciuta la propria autonomia, *eleutheria*, *aneisphoria*, la *asyllia* del tempio secondo quanto comunicato da Spurio Postumio a conclusione della guerra contro la Siria vd. BERNHARDT 1971, 95; BOFFO 2003, 245-246. Per il testo dell'*epistula* vd. OLIVER 1989, 360-361, doc. 177.



situazione illustra come anche in condizioni di assoluto privilegio una comunità puntasse a rinsaldare i propri vincoli di fedeltà all'impero talvolta in maniera eccessivamente ostentata, un comportamento che, nel momento stesso in cui veniva messo a freno, era tuttavia lodato.

Le motivazioni che accompagnano le prescrizioni presenti nell'editto di Severo Alessandro, d'accordo con la critica storiografica, dispiegano un eccellente uso di arti retoriche. L'oggetto della *gnome* imperiale occupa infatti appena tre linee della II colonna che conta in totale 23 linee²⁷. Le finalità del provvedimento, dichiarate nella parte centrale del testo, erano quelle di arrestare il corso della decadenza (τὸ κλῖνον ἀναλήμψασθαι)²⁸. Severo Alessandro si attribuiva svariate virtù, per ciascuna riflettendo su come fossero state applicate in funzione delle necessità del momento: magnanimità (μεγαλοψυχία), benevolenza (φιλανθρωπία), liberalità (εὐεργεσία), temperanza (κοσμιότης), moderazione (σωφροσύνη), padronanza di sé (ἐγκράτεια). La manifestazione della μεγαλοψυχία era limitata dalle condizioni economiche dell'impero²⁹, mediante la σωφροσύνη si sarebbe potuto porre rimedio alla decadenza, non puntando su un aumento degli introiti ma intervenendo sulle spese, φιλανθρωπία ed εὐεργεσία avevano l'obiettivo di accrescere l'impero, (φιλανθρωπία τε καὶ εὐεργεσίαις συναυξῆσαι τὴν ἀρχήν)³⁰, κοσμιότης, σωφροσύνη, ἐγκράτεια praticate dall'imperatore costituivano un esempio per i magistrati provinciali³¹. L'editto assume dunque le caratteristiche di uno *speculum principis* in cui il piano delle responsabilità del governante e quello dei suoi meriti nella sfera morale venivano a sovrapporsi. Sulla scia del Wilcken, Rostovtzeff sviluppava l'idea che la liberalità espressa nell'editto fosse caratteristica dell'impero di Severo Alessandro in contrapposizione alla violenta realtà dell'epoca, caratterizzata da una società stretta nella morsa brutale di soldati e governatori³².

Vari studiosi hanno messo in evidenza l'importanza del documento come percezione dei contemporanei della crisi del tempo. Una puntuale riflessione in tal senso è stata formulata da Cl. Préaux³³. La studiosa ha considerato questo testo come espressione tipica della sensazione del declino e dell'aspettativa miracolosa nel passaggio da Elagabalo a Severo

²⁷ Col. II, ll. 10-13. Considerazioni sul rapporto fra forma e contenuto dell'editto in RIES 1983, 183-185.

²⁸ Col. II, l. 14. Sul tema del κλῖνον nel documento vd. la bibliografia citata a n. 18.

²⁹ Col. II, l. 6.

³⁰ Col. II, l. 16. Sulla *philanthropia* vd. MEYER-ZWIFFELHOFFER 2002, 182-184, 196-200.

³¹ Col. II. L. 21.

³² ROSTOVITZEFF 1926 (2003), 657 e n. 56.

³³ PRÉAUX 1941.



Alessandro, quale è percepibile nella biografia della *Historia Augusta*. D'altra parte, ha evidenziato come in questa sorta di «discours du trône» con cui l'imperatore si rivolge a tutti i sudditi, la propaganda non dissimuli le difficoltà dell'impero per spiegare lo sgravio fiscale solo parziale. Dal punto di vista dei temi, si è sottolineata la presenza di luoghi comuni tipici del genere *peri basileias*, quali il richiamo alle basi morali del potere e alla schiacciante responsabilità della guida politica, e delle virtù tipiche dei sovrani orientali, come la magnanimità che è elogiata attraverso la constatazione del declino, in quanto la povertà dell'impero giustifica il difetto nella generosità fiscale. Di fronte al bisogno di un consenso morale, nel richiamo alla σωφροσύνη, alla moderazione, Cl. Preaux ha visto la trasposizione di una morale privata sul piano politico, che è di fatto negazione della politica. La questione che la studiosa si è posta è anche quella dell'ispirazione dei temi presenti nel documento: dietro l'editto non si poteva vedere l'imperatore quattordicenne, ma il giurista Ulpiano e le due donne, Mamea e Mesa, che sostenevano il giovane Severo Alessandro. Su questo punto vi è concordanza da parte della critica storiografica, ovvero sul fatto che si possa riconoscere la mano di Ulpiano nella stesura di queste dichiarazioni che esprimono un ideale di restaurazione senatoria in contrapposizione ad Elagabalo, aspetto che emerge anche nella storiografia, dal coevo Erodiano alla biografia della *Historia Augusta*.³⁴

Ci si chiede fino a che punto l'espressione della consapevolezza di una crisi profonda rispetto alla quale si palesano le difficoltà di chi ha la responsabilità di governare sia leggibile solo come segno della debolezza dell'imperatore, quanto il richiamo a virtù private ed alla sfera morale e filosofica di caratterizzazione del potere sia la manifestazione di una negazione della politica, o se possano rintracciarsi attestazioni dell'utilizzo di tali motivi nella restante documentazione che riguarda Severo Alessandro. L'indagine dunque deve porsi l'interrogativo ulteriore se possa ravvisarsi l'adozione costante di modi di rappresentazione relativi alla pratica di governo che recuperano i caratteri tipici della sovranità orientale e del genere *peri basileias*, riplasmati e applicati al contesto di emergenza, e in definitiva volti a rinvigorire la figura del governante di fronte alla platea degli abitanti dell'impero³⁵.

³⁴ Vd. in tal senso le riflessioni di PREAUX 1941, 124 s.; CRIFÒ 1976, 761-762; MAROTTA 2000, 151. Per la carriera di Ulpiano vd.: MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 1967 (1990), VI; CRIFÒ 1976, 737-745, 765-775; MAZZA 1996, 199-201; HONORÉ 2002², 14-36.

³⁵ A partire dalla valutazione di Cl. Preaux si vd. le riflessioni di altri studiosi: MOREAU 1964, 34-35; MAZZA 1973, 513 n. 22; ALFÖLDY 1974, 91, 102; COARELLI 1987, 430; STROBEL 1993 316; CRACCO RUGGINI 1993, 362; CORIAT 1997, 498-499, che parla di «aveu



Purtroppo non possediamo gli analoghi provvedimenti di Adriano e Antonino Pio sull'esenzione dal pagamento dell'*aurum coronarium*, avendone informazione solo dalla tradizione storiografica. Poiché la remissione di una tassa che si doveva pagare in occasione dell'ascesa al trono imperiale era un provvedimento di straordinaria visibilità, è verosimile che anche negli altri casi a noi noti l'ordinanza fosse stata accompagnata da considerazioni programmatiche. La notizia della *Historia Augusta* riguardo ad Adriano ricorda come l'imperatore avesse ampiamente esposto le difficoltà in cui versavano le casse dello stato proprio a proposito della remissione dell'*aurum coronarium*: *aurum coronarium Italiae remisit, in provinciis minuit, et quidem difficultatibus aerarii ambitiose ac diligenter expositis*. Gli avverbi, *ambitiose ac diligenter*, manifestano l'eloquenza e l'enfasi con cui il discorso doveva essere stato formulato, probabilmente sottintendendo una critica al predecessore Traiano.

È evidente che nel *P.Fay.* 20 il motivo del declino, a fronte di una situazione di oggettiva crisi, era amplificato in funzione propagandistica anzitutto come volontà di contrapposizione ad Elagabalo; l'atto di *liberalitas* imperiale poteva rivestire tanto più significato se confrontato con la grave situazione economica in cui versava l'impero³⁶. Il ricorso alla sfera umana, nell'indicazione dei principi e dei valori cui Severo Alessandro si sarebbe ispirato, puntava ad un avvicinamento fra imperatore e sudditi messi a parte delle difficoltà economiche, che suona funzionale al principio di una responsabilità collettiva: attraverso questa umanizzazione l'imperatore batteva le vie del consenso. I valori della moderazione che informano il programma dell'imperatore, il quale non puntava ad aumentare gli introiti ma piuttosto a limitare le spese, venivano raccomandati ai governatori provinciali, funzionari che Severo Alessandro dichiarava di aver selezionato con la massima cura³⁷. Anche costoro si distinguevano per il senso della misura (*μετριώτατοι*)³⁸ e dovevano ispirarsi alle virtù imperiali di *κοσμιότης, σωφροσύνη, ἐγκράτεια* nell'interesse delle popolazioni che governavano. Il richiamo alla responsabilità dei funzionari, altamente selezionati, doveva costituire ulteriore puntello di questa strategia

d'impuissance» e di un Severo Alessandro ridotto a formulare «des vœux pieux». Cfr. inoltre *supra*, n. 18.

³⁶ Sulla tema della *liberalitas* sotto Severo Alessandro, vd. KLOFT 1970, 124 e, con riferimento anche alle emissioni monetarie con legenda e tipi della *Libertas* e della *Liberalitas*, STYLOW 1972, 721.

³⁷ Sull'ottativo con *ἀν*, alla l. 19, con valore potenziale, che assume un senso imperativo (analogo uso in una lettera di Gordiano III ai cittadini di Antinoupolis), cfr. HOOGENDIJK - VAN MINNEN 1987, 50.

³⁸ Col. II, l. 18.



comunicativa di avvicinamento alle sorti delle comunità. Le istruzioni sulla *propositio* dell'editto nei luoghi pubblici di maggiore visibilità nelle diverse città informa sulla volontà della sua capillare diffusione; per l'imperatore, di fronte all'impossibilità della sua presenza fisica in tutto il territorio, era uno dei modi per affermare la pervasività della sua azione nelle periferie dell'impero³⁹. L'accuratezza delle disposizioni di tale sezione indica l'importanza dell'obiettivo, il raggiungimento di una platea di lettori nelle pubbliche vie il più ampia possibile, e contribuisce a spiegare il tenore di questo "discorso del trono", che doveva avvicinare l'imperatore ai provinciali passando dalla comune percezione della crisi alla presentazione di modi di intervento commisurati alla situazione, sino all'esortazione rivolta ai governatori provinciali a favore dell'applicazione della stessa moderazione imperiale.

Per un confronto con altre testimonianze

I valori affermati nell'editto trovano attestazione in altre testimonianze riferibili all'impero di Severo Alessandro. Il concetto di misura trasparente ad esempio nel riferimento all'*aequitas* in rescritti dell'epoca⁴⁰, ed in qualche modo concorda con le molteplici iniziative assunte per ripristinare la legalità dopo il quadriennio del malgoverno di Elagabalo secondo quanto trasmesso dalla biografia della *Historia Augusta* che riferisce inoltre l'emanazione di leggi *de iure populi et fisci moderatae ac infinitae* sancite con l'ausilio di giurisperiti e di uomini *doctissimi, sapientes, disertissimi*⁴¹. Più in

³⁹ Importanti osservazioni in tal senso in MOATTI 2006, 126-129; ECK 1999, 19, n. 51, sulla diffusione capillare del documento che doveva raggiungere anche le diverse città d'Italia.

⁴⁰ In generale sui funzionari *a libellis* a partire dall'età severiana HONORÉ 1962; HONORÉ 1979. Sui segretari *a libellis* dell'età di Severo Alessandro e il loro stile HONORÉ 1994, 95-114, e 103 in particolare sui rinvii alla sfera dell'*aequitas*. Sui valori della moderazione e dell'affermazione del diritto anche CRIFÒ 1976, 764, 772-773; NASTI 2006, 21, che sottolinea lo stile peculiare della copiosa produzione normativa dell'epoca, indicante una volontà «di esternazione e di diffusione di principi normativi improntati al rispetto per la giustizia e la moralità».

⁴¹ *HA Alex. Sev.* 15, 1; 16, 1 (citazione nel testo); 21, 1, 29, 4; su questi passi CRIFÒ 1976, 771-773; e in particolare sul valore da attribuire al processo di epurazione della classe dirigente e di contrapposizione agli atti di Elagabalo BERTRAND-DAGENBACH, 77-78 n. 106, 80-81 n. 115. Sulla corrispondenza di *HA Alex. Sev.* 16, 1 con il tenore del *P.Fay.* 20 VILLACAMPA RUBIO 1988, 202.



generale la moderazione era per Severo Alessandro un *habitus* comportamentale nei rapporti sociali informati alla *civilitas*: si pensi all'affermazione della biografia della *Historia Augusta* relativamente alla *moderatio* mostrata verso tutti, corroborata dall'idealizzata immagine dell'imperatore che si recava in visita a malati, *blandus* e *affabilis* nei confronti non solo degli amici ma anche degli appartenenti alle classi inferiori (*inferiores aegrotantes*)⁴². Nel medaglione conclusivo su Severo Alessandro Erodiano commenta che l'imperatore non meritò mai il biasimo dei sudditi, distintosi fra l'altro per la sua *philanthropia* e la sua *euergesia*; era al contrario l'avidità della madre ad averlo screditato (*philargyria* e *mikrologia*)⁴³. Fra gli atti concreti di *liberalitas* imperiale può ricordarsi la notizia della *Historia Augusta* sui rifornimenti alimentari del *populus Romanus*, profusi da Elagabalo e reintegrati da Severo Alessandro *de propria pecunia*⁴⁴. D'altra parte in questa biografia si attribuisce merito della grandezza di Severo Alessandro proprio al fatto di aver retto la *res publica* seguendo i *consilia* di Ulpiano⁴⁵.

Informata ai valori della propaganda affermata nel *P.Fay. 20* è l'*epistula* con cui nel 224, l'imperatore rispondeva ad una richiesta della città *libera et immunis* di Afrosiade, che era stata evidentemente al centro di una disputa con un'altra città o con il *koinon* d'Asia, e probabilmente si era vista minacciata nei propri antichi privilegi⁴⁶. È significativo che Severo Alessandro inserisse motivi di più ampio respiro nella sua risposta: egli affermava infatti che il sottrarre diritti appartenenti alla città non si addiceva al ruolo che aveva inteso assumere durante il suo regno, ispirato a *κηδεμονία* nei confronti di tutti (l. 4). La sollecitudine, la cura sono dunque i valori che definiscono il modo con cui l'imperatore si confronta con i provinciali rispettandone i diritti.

Il tema del richiamo alla responsabilità degli ἡγεμόνες τῶν ἐθνῶν, a fronte della piaga diffusa degli attriti fra governanti e governati, che costituisce il timore velatamente presupposto nella parte finale dell'editto sull'*aurum coronarium*, trova spazio in documenti successivi attestanti l'intervento imperiale contro gli abusi dei cattivi amministratori. In

⁴² *HA Alex. Sev.* 20, 1. Per i rapporti di questo passo con Eutr. 8, 4, in cui si elogiano le doti di buon governo di Traiano, vd. BERTRAND-DAGENBACH 1990, 112.

⁴³ Hdn. 6, 9, 8.

⁴⁴ *HA Alex. Sev.* 21, 9, su cui KLOFT 1970, 96.

⁴⁵ *HA Alex. Sev.* 51, 4 su cui HONORÉ 2002², 33.

⁴⁶ REYNOLDS 1982, 129-131, doc. 19, ed in part. 130 per le osservazioni relative al rapporto con i valori espressi nel *P. Fay. 20* ed alla avvertita presa di distanza rispetto ai predecessori. OLIVER 1989, 544-545, doc. 278. Vd. inoltre CAMPBELL 2005, 24.

particolare si possono ricordare due testi che mostrano l'applicazione, in casi concreti, dei principi di governo affermati in questi anni.

Già nel 222 Severo Alessandro era intervenuto a difesa dei provinciali che volessero fare appello di fronte al tribunale imperiale con una lettera al *koinon* greco della Bitinia, che ci è trasmessa parzialmente dai *Responsa* di Paolo nel Digesto e da due copie papiracee frammentarie⁴⁷. La presenza delle due copie egiziane dell'*epistula* attesta che doveva trattarsi di una decisione imperiale sorta da una problematica locale, ma successivamente utilizzata come circolare inviata dall'autorità centrale per raggiungere le autorità amministrative in altre aree dell'impero e risolvere casi analoghi di contenzioso⁴⁸. L'imperatore faceva divieto a procuratori e governatori provinciali (ἐπιτρόποις καὶ τοῖς ἡγουμένοις τῶν ἐθνῶν) di impedire ai cittadini l'esercizio del diritto d'appello presso il tribunale imperiale mediante gravi forme di intimidazione, quali l'uso della forza (βία, ὕβρις) e il ricorso all'arresto⁴⁹. Negli spazi di autonomia nei confronti del potere centrale, in cui i governatori si potevano muovere nell'esercizio del loro mandato, finiva per essere tradito lo spirito della missione che erano chiamati a svolgere⁵⁰. In seguito alla *Constitutio Antoniniana* vi era stato un ampliamento delle funzioni giudiziarie dei governatori, che avevano potere di vita e di morte, mentre al cittadino, non spettando più la *provocatio* all'imperatore, rimaneva solo la possibilità di appello presso il tribunale imperiale⁵¹. Bisognava dunque correggere con fermezza i casi di devianza rispetto alla procedura giudiziaria. Il richiamo all'obbedienza all'ordine imperiale nell'*epistula* al *koinon* dei Bitini viene motivato con una dichiarazione programmatica: τοσοῦτόν μοι μέλει τῆς τῶν ἀρχομένων

⁴⁷ D 49, 1, 25: *P. Oxy.* XVII 2104; *P. Oxy.* XLIII 3106 (=SB XII 10997). Cfr. MEYER 1930; WILCKEN 1930, 89-91; TALAMANCA 1976, 180; OLIVER 1989, 541-542, doc. 276A-B. Sulla carriera di Iulius Paulus vd. *PIR*² I 453. Paolo fu membro del *consilium principis* secondo l'*Historia Augusta* (*Alex Sev.* 68, 1), che ricorda la particolare stima che il giurista godeva presso l'imperatore insieme ad Ulpiano (*Alex. Sev.* 26, 5: *Paulum et Ulpianum in magno honore habuit*). Su quest'ultimo passo vd. SYME 1971, 154-156 e BERTRAND-DAGENBACH 2014, 110-112 n. 82.

⁴⁸ HOOGENDIJK - VAN MINNEN 1987, 69.

⁴⁹ *P. Oxy* XVII 2104, ll. 6-10 (inoltre cfr. D 49, 1, 25). Sul diritto d'appello salvaguardato in questo documento SORACI 1974 65-66; SPAGNUOLO VIGORITA 1978, 79; HOOGENDIJK - VAN MINNEN 1987, 46; SANTALUCIA 1994, 218; CORIAT 1997, 58, 499; CARRIÉ 1998, 21 e 24; NASTI 2006, 41-70 (p. 69 trad. it. del documento). Sulla comunicazione fra imperatore e procuratori EICH 2005, 118.

⁵⁰ Vd. CARRIÉ 1998, 24.

⁵¹ CARRIÉ 1998, 21. *D.* 1, 18, 6, 8 (Ulp. *Op.* I): *Qui universas provincias regunt, ius gladii habent et in metallum dandi potestas eis permissa est.*

ἐλευθερίας ὅσον καὶ τῆς εὐνοίας αὐτῶν καὶ πειθοῦς⁵². In tal modo Severo Alessandro affermava come la possibilità di controllo dei sudditi, attraverso la loro benevolenza (εὐνοία) e obbedienza (πειθώ), fosse strettamente legata alla difesa della loro libertà (ἐλευθερία), intesa evidentemente come salvaguardia dagli abusi. La responsabilità del buon governante è individuata con ogni evidenza nel garantire il sicuro equilibrio di questi fattori, nella loro reciprocità necessaria. Pare in questa formulazione riflettersi lo stesso spirito di quell'appello alla misura rivolto ai governanti nella sezione conclusiva del *P. Fay. 20*. Già il Wilcken notava una consonanza fra i due documenti per l'attenzione al benessere dei provinciali ed ipotizzava che Paolo, membro del *consilium* imperiale stando alla *Historia Augusta*, potesse aver preso parte alla redazione della lettera, che successivamente avrebbe citato nel suo *Liber responsorum*.⁵³

Probabilmente intorno al 224-226 risale il rescritto trasmessoci da un'epigrafe frammentaria dalla località di Aïn Zui in Numidia, riguardante le esazioni illecite attuate a danno dei provinciali da *officiales* e soldati.⁵⁴ Poiché il nome dell'imperatore è stato eraso, a seguito della *damnatio memoriae* voluta da Massimino, l'attribuzione a Severo Alessandro è stata possibile grazie alla menzione, alla fine della parte conservata dell'epigrafe, del nome del *legatus Augusti* L. Apronius Pius, da identificare con L. Iulius Apronius Maenius Pius Salamannianus, *legatus* della *Legio III Augusta* negli anni 224-226 e governatore della Numidia⁵⁵. Dietro tale documento dobbiamo presupporre l'invio di una petizione da parte del *concilium (provinciae)* contenente le *querelae* dei residenti presso la *statio* di Vazaivi dove l'iscrizione è stata rinvenuta, lamentele cui l'imperatore aveva reagito non solo inviando istruzioni ai suoi procuratori, ma ordinando anche che le sue disposizioni fossero rese pubbliche ai provinciali. Il tema di questa tipologia di abusi è ampiamente documentato, il che dimostra la frequenza del fenomeno. Nello specifico la questione doveva riguardare probabilmente

⁵² *P. Oxy XVII 2104*, ll. 13-14; *P. Oxy. XLIII 3106*, ll. 6-9 («La libertà dei sudditi mi sta a cuore tanto quanto la loro buona disposizione e la loro benevolenza»). Cfr. *D 49*, 1, 25.

⁵³ WILCKEN 1930, 92. *HA Alex. Sev.* 68, 1. Sul tema di recente NASTI 2006, 46. Sul *consilium principis* si rinvia al classico CROOK 1955, in part. 86-91.

⁵⁴ *CIL VIII 17639*; ABBOTT - JOHNSON 1926, 490 nr. 152; BOURNE - COLEMAN-NORTON - JOHNSON 1961, 229-230, nr. 285; LENGAND 1996; HAUKEN 1998, 338-339. Sul documento inoltre: DEININGER 1965, 135; MILLAR 1977, 393; FENTRESS 1979, 137; LE BOHEC 1989, 419-424; CORIAT 1997, 80; EICH 2005, 117-118, che non concorda con la ricostruzione di Lengrand e ritiene che si tratti di una petizione di coloni imperiali; NELIS-CLEMÉNT 2006, 286.

⁵⁵ BIRLEY 1950, 63-64; *PIR*² I 161; LE BOHEC 1989, 404; LE GLAY 1991, 85; THOMASSON 2009², 40:066.



l'esazione del *vectigal publicum*⁵⁶, che forse da tempo aveva dato luogo alle estorsioni denunciate, come alluderebbe il riferimento a tempi passati (l. 5 *temporum illorum*).

Per quanto concerne le motivazioni che accompagnano l'ordinanza imperiale, sono significative le espressioni che attingono alla sfera dei sentimenti e della partecipazione sofferta da parte dell'imperatore al disagio dei provinciali nell'apprendere le istanze pervenute a seguito di un *decretum concili* (*querel]as cum magno animi mei [dolore audivi]*, ll. 4-5), una partecipazione ripresa nel *quis aequo animo [ferat]* (l. 6) con cui retoricamente ci si interroga su come si possano tollerare con serenità le esazioni illecite che portano alla rovina dei patrimoni privati.

Il tema della rovina dei provinciali oppressi e dell'attenzione imperiale per tale disagio non è certamente nuovo. Tuttavia, la nota caratterizzante in chiave fortemente individuale il rescritto severiano va ravvisata nella sentita dichiarazione di *humanitas* con cui si guarda alle condizioni dei provinciali. Questo stile corrisponde a quel «personal tone of voice» che T. Honoré ha individuato come caratteristico del preposto *a libellis* attestato dai rescritti del *CI* nell'intervallo 28 ottobre 223-1 ottobre 225.⁵⁷ In sintonia con questa nota di intimità, Honoré ha attribuito alla stessa mano «a feeling for moral and social nuances»⁵⁸ ed identificato in via d'ipotesi il segretario *a libellis* con Erennio Modestino, che forse ricoprì tale posizione grazie all'appoggio goduto presso Ulpiano⁵⁹. Questa particolare sensibilità appare ispirare anche il rescritto numida di Aïn Zui.

Sull'attenzione per la repressione di abusi di tal genere si può trovare riscontro nei *Libri opinionum* trasmessi frammentariamente dal Digesto sotto il nome di Ulpiano, nelle prescrizioni rivolte ai governatori provinciali a favore della salvaguardia dei civili nei confronti delle prepotenze dei militari, prescrizioni nelle quali sono utilizzate espressioni che rinviano alla sfera della *providentia, sollicitudo, cura*⁶⁰. In particolare, in uno di tali passi l'accento

⁵⁶ Così secondo l'integrazione della l. 15 (*pu]blici vectigalis*). Alla l. 10 LENGRAND 1996, 340 propone di restituire [*anno]nam populi*.

⁵⁷ HONORÉ 1994, 101-107 (cit. a p. 101): si tratta dell'*a libellis* identificato come *secretary no. 8* nella lista stilata per il periodo 193-282. Per i riferimenti alle citazioni dei rescritti vd. rispettivamente *CI* 4, 55, 4 (21 giugno 224), 9, 23, 5 (15 giugno 225).

⁵⁸ HONORÉ 1994, 102.

⁵⁹ HONORÉ 2002², 33. *PIR*² H 112.

⁶⁰ Ulp. *1 opin. D* 1, 18, 6, 3 e 5-6. Su questi passi nell'ambito della prassi amministrativa di Severo Alessandro ispirata ad «un programmatico tentativo di far prevalere l'elemento civile su quello militare» cfr. CRIFÒ 1976, 773. L'annosa questione dell'autenticità dell'opera, già messa in dubbio da Gotofredo e alla fine dell'*XIX* secolo dal Lenel su basi stilistiche (LENEL 1889, 1001 n. 2: «Mirum est, quantum hi libri distent dicendi genere a ceteris Ulpiani



di compartecipazione alle sorti dei più umili appare tratto stilistico qualificante: *Ne tenuis vitae homines sub praetextu adventus officiorum vel militum, lumine unico vel brevi suppellectili ad aliorum usus translatis, iniuriis vexentur, praeses provinciae providebit*⁶¹. Queste testimonianze possono iscriversi con piena coerenza nel quadro fin qui tracciato, senza necessariamente rinviare ad un contesto di diritto postclassico.

La lettura comparata dei documenti presi in esame consente di delineare la via che Severo Alessandro, assistito dall'opera dei giuristi, aveva deciso di percorrere assumendo la responsabilità di governo in un'epoca di crisi. In questo senso va letto il modo in cui è presentata la sua attività amministrativa nei primi anni di impero nella documentazione ufficiale: i testi analizzati paiono in tal senso legati da un filo rosso, sia pur riconducibili alla paternità di giuristi e funzionari diversi della cancelleria imperiale, Ulpiano, forse Paolo e i segretari *ab epistulis* e *a libellis* attivi in quell'arco cronologico, mentre il riflesso di tale propaganda filtra dalle fonti

libris: posterioris aetatis auctorem has opiniones ex Ulpiani libris excerptisse credideris», seguito sostanzialmente da ROTONDI 1922, 453, il quale riteneva trattarsi di antologia di opera ulpiana redatta nel IV secolo), rimane oggetto di fervida discussione da parte degli studiosi: l'attribuzione ad Ulpiano è stata affermata da SANTALUCIA 1971, e successivamente ad esempio da CRIFÒ 1976, 754, e SPAGNUOLO VIGORITA 1990 (= SPAGNUOLO VIGORITA 2013, 137-190), 140-141; hanno sostenuto il carattere tardo della composizione nei primi decenni del IV secolo (più precisamente fra 325-331) WIEACKER 1973, LIEBS 1973 e 1976, 321-322, TALAMANCA 1976, 221-223 n. 330, e di recente HONORÉ 2002², 217-222 (che ha rigettato la sua ipotesi riguardo all'identificazione dell'autore con il segretario *a libellis* n. 7, formulata in precedenza, HONORÉ 1981, 72, 74-76) e KAISER 2015, 119; MAROTTA 2005, 166-167 n. 54, ha rilanciato l'idea che l'opera rifletta la situazione dell'età severiana, pur essendo attribuibile all'inizio del IV secolo.

⁶¹ Ulp. *1 opin. D* 1, 18, 6, 5. Cfr. SANTALUCIA 1971, I, 26, 138-141, II, 19-20, secondo cui il frammento «lungi dall'esaurirsi in una colorita descrizione frutto dell'estro espositivo di un autore postclassico, rispecchia con estrema vivezza un inquietante fenomeno sociale che travagliava l'ambiente provinciale già ai tempi dei Severi». *Contra* WIEACKER 1973, 200 cita il frammento come esempio di «Spätklassisches Recht», in particolare riferendosi alle espressioni «*unicum lumen*» und die für die Gesetzssprache des späteren 4. Jhr. kennzeichnenden Antiquarismen *brevis suppellectile*». Per un parallelo all'espressione *tenuis vitae homines* si vd. la definizione *homise rustice tenues manu<u>m nostrarum operis victum tolerant* con cui si definiscono i coloni imperiali del *Saltus Burunitanus* nella petizione a Commodus, trasmessa dall'iscrizione di Souck-el-Khmis, col. III, ll. 18-20 (CIL VIII 10570, 14464; ILS 6870; cfr. KEHOE 1988, 64-70; HAUKEN 1998, 2-28).



storiografiche. È significativo che Erodiano, ricordando come ogni deliberazione imperiale passasse attraverso il vaglio dei consiglieri, considerasse tale prassi gradita a tutte le componenti politiche ed in particolare segno dell'allontanamento dalla *tyrannis*⁶². Il ricorso alla sfera dei valori morali e la partecipazione emotiva alle difficoltà dell'impero, grazie all'*habitus* della *philanthropia*, annunciava il distacco dai predecessori e concorreva a costruire la nuova forza dell'imperatore, più che rivelarne la profonda debolezza.

Daniela Motta
Dipartimento Culture e società
Università degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze-Ed.12
90128 Palermo
daniela.motta@unipa.it
on line dal 03.12.2017

Bibliografia

ABBOTT - JOHNSON 1926

F.F. Abbott - A.C. Johnson, *Municipal Administration in the Roman Empire*, Princeton 1926.

ALFÖLDY 1974

G. Alföldy, *The Crisis of the Third Century as seen by Contemporaries*, «GRBS» 15 (1974), 89-111.

BAYNES 1926

N.H. Baynes, *The Historia Augusta. Its Date and Purpose*, Oxford 1926.

BERNHARDT 1971

R. Benhardt, *Imperium und Eleutheria. Die römische Politik gegenüber den freien Städte des griechischen Ostens*, Hamburg 1971.

BERTRAND-DAGENBACH 1990

C. Bertrand-Dagenbach, *Alexandre Sévère et l'Histoire Auguste*, Coll. Latomus 208, Bruxelles 1990.

⁶² Hdn. 6, 1, 2.



BERTRAND-DAGENBACH 2014

C. Bertrand-Dagenbach, *Histoire Auguste*, III, 2, *Vie d'Alexandre Sévère. Introduction, texte, traduction et commentaire*, par C. Bertrand-Dagenbach, *apparat critique* par A. Molinier-Arbo, Paris 2014.

BIDEZ - CUMONT 1922

J. Bidez - F. Cumont (rec.), *Imp. Caesaris Flavii Claudii Iuliani epistulae, leges, poematia, fragmenta varia*, Paris 1922.

BIRLEY 1950

E. Birley, *The Governors of Numidia A.D. 193-268*, «JRS» 60 (1950), 60-68.

DE BLOIS 2006a

L. de Blois, *Administrative Strategies of the Emperor Severus Alexander and his Advisers*», in A. Kolb (Hrsg.), *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis: Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich*, Berlin 2006, 45-52.

DE BLOIS 2006b

L. de Blois, *The Onset of Crisis in the First Half of the Third Century A.D.*, in K.P. Johne - T. Gerhardt - U. Hartmann (Hrsg.), *Deleto Paene Imperio Romano: Transformationsprozesse des römischen Reiches im 3. Jahrhundert und ihre Rezeption in der Neuzeit*, Stuttgart 2006.

BOFFO 2003

L. Boffo, *La "libertà" delle città greche sotto i Romani (in epoca repubblicana)*, «Dike» 6 (2003), 227-249.

BOURNE - COLEMAN-NORTON - JOHNSON 1961

F.C. Bourne - P.R. Coleman-Norton - A.C. Johnson, *Ancient Roman Statutes*, Austin 1961.

BOWMAN 1967

A.K. Bowman, *The Crown-Tax in Roman Egypt*, «BASP» 4 (1967), 59-74.

CAMPBELL 2005

B. Campbell, *The Severan Dynasty*, in A.K. Bowman - P. Garnsey - Av. Cameron (Eds.), *The Cambridge ancient History*, XII, *The Crisis of Empire. A.D. 193-337*, sec. ed., Cambridge 2005, 1-27.



CARRIÉ 1998

J.M. Carrié, *Le gouverneur romain à l'époque tardive. Les directions possibles de l'enquête*, in *Les gouverneurs dans l'antiquité tardive*, «AntTard» 6 (1998), 17-30.

COARELLI 1987

F. Coarelli, *La situazione edilizia di Roma sotto Severo Alessandro*, in *L'Urbs: espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.C. - IIIe siècle ap. J.C.)*, Actes du colloque international de Rome (8-12 mai 1985), CEFR 98, Rome 1987, 429-456.

CORIAT 1997

J.P. Coriat, *Le prince législateur: la technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, BEFAR 294, Rome 1997.

CRACCO RUGGINI 1993

L. Cracco Ruggini, *Culture in dialogo: la preistoria dell'idea di Europa*, in A. Carandini - L. Cracco Ruggini - A. Giardina (a cura di), *Storia di Roma*, III, *L'età tardoantica*, 1, *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 351-367.

CRIFÒ 1976

G. Crifò, *Ulpiano. Esperienze e responsabilità del giurista*, in ANRW II 15, Berlin-New York 1976, 708-789.

CROOK 1955

J.A. Crook, *Consilium principis. Imperial Councils and Councillors from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955.

DE GIOVANNI 2007

L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.

DEININGER 1965

J. Deininger, *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhunderts n.Chr. Vestigia. Beiträge zur alten Geschichte* 6, München-Berlin 1965.

DESSAU 1901

H. Dessau, *Sur un nouvel édit de l'empereur Julien (Fayûm Papyri de MM. Grenfell, Hunt et Hogarth)*, «RPh» 25 (1901), 285-288.



ECK 1999

W. Eck, *L'Italia nell'impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari 1999, (trad. it., *Die Staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München 1979).

EICH 2005

P. Eich, *Zur Metamorphose des politischen Systems in der römischen Kaiserzeit. Die Entstehung einer „personalen Bürokratie“ im langen dritten Jahrhundert*, Berlin 2005.

ENßLIN 1923

Enßlin, *Kaiser Julians Gesetzgebungswerk und Reichverwaltung*, «Klio» 18 (1923), 104-199.

FENTRESS 1979

E.W.B. Fentress, *Numidia and the Roman Army*, BAR Int. Series, Oxford 1979.

GABBA 1962

E. Gabba, *Progetti di riforme economiche e fiscali in uno storico dell'età dei Severi*, in *Studi in onore di Amintore Fanfani*, I, *Antichità e alto medioevo*, Milano 1962, 39-68.

GRENFELL - HUNT - HOGARTH 1900

B.P. Grenfell - S.H. Hunt - D.G. Hogarth, *Fayûm Towns and their Papyri*, London 1900.

HAUKEN 1998

T. Hauken, *Petition and Response. An epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors, 181-249*, Monographs from the Norwegian Institute at Athens 2, Bergen 1998.

HOOGENDIJK - VAN MINNEN 1987

F.A.J. Hoogendijk - P. van Minnen, *Drei Kaiserbriefe Gordians III. an die Bürger von Antinoopolis (P. Vindob. G 25945)*, «Tyche» 2 (1987), 41-74.

HONORÉ 1962

T. Honoré, *The Severan Lawyers: a Preliminary Survey*, «SDHI» 28 (1962), 162-232.

HONORÉ 1979



T. Honoré, *Imperial Rescripts A.D. 193-305: Authorship and Authenticity*, «JRS» 69 (1979), 51-64.

HONORÉ 1994

T. Honoré, *Emperors and Lawyers*, second edition with a *Palingenesia* of Third-Century Imperial Rescripts 193-305 AD, Oxford 1994.

HONORÉ 2002²

T. Honoré, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford 2002².

HUNT - EDGAR 1934

A.S. Hunt - C.C. Edgar, *Select Papyri, II, Non-literary Papyri, Public Documents*, London 1934.

KAISER 2015

W. Kaiser, *Justinian and the Corpus Iuris Civilis*, in D. Johnston (Eds.), *The Cambridge Companion to Roman Law*, Cambridge 2015, 119-148.

KEHOE 1988

D.P. Kehoe, *The Economics of Agriculture on Roman Imperial Estates in North Africa*, *Hypomnemata* 89, Göttingen 1988.

KLAUSER 1944

Th. Klauser, «*Aurum coronarium*», «MDAI(R)» 59 (1944), 129-153.

KLOFT 1970

H. Kloft, *Liberalitas principis. Herkunft und Bedeutung. Studien zur Prinzipatsideologie*, *Kölner historische Abhandlungen* 18, Köln 1970.

LE GLAY 1991

M. Le Glay, *L'administration centrale de la province de Numidie de Septime Sévère à Gallien*, *AntAfr* 27 (1991), 83-92.

LENEL 1889

O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, L.E. Sierl, *Supplementum*, Leipzig 1889 (Unveränderter Abdruck, Graz 1960).

LENGRAND 1996

D. Lengrand, *Le rescrit de Sévère Alexandre trouvé à Vazaiwi (Numidie)*, «RD» 74 (1996), 337-352.



LETTA 1991

C. Letta, *La dinastia dei Severi*, in *Storia di Roma*, 2, *L'impero mediterraneo*, 2, *I principi e il mondo*, a cura di G. Clemente, F. Coarelli, E. Gabba, Torino 1991, 639-700.

LIEBS 1973

D. Liebs, *Ulpiani Opinionum libri VI*, «RHD» 41 (1973), 279-310.

LIEBS 1976

D. Liebs, *Römische Provinzialjurisprudenz*, in ANRW II.15, Berlin-New York 1976, 288-362.

LO CASCIO 1993

E. Lo Cascio, *Dinamiche economiche e politiche fiscali fra i Severi e Aureliano*, in A. Carandini - I. Cracco Ruggini - A. Giardinia (a cura di), *Storia di Roma*, III, *L'età tardoantica*, 1, *Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 247-282.

LÓPEZ-CAÑETE QUILES 2003

D. López-Cañete Quiles, *Plinio. El Panegirico de Trajano*, in J. Gonzáles - J.C. Saquete (coord.), *Marco Ulpio Trajano emperador de Roma. Documentos y fuentes para el estudio de su reinado*, Sevilla 2003, 87-230.

MALCOVATI 1949

E. Malcovati (a cura di), *Plinio il Giovane. Il Panegirico di Traiano*, testo critico, traduzione e commento, Firenze 1949.

MAROTTA 2000

V. Marotta, *Ulpiano e l'impero*, I, Napoli 2000.

MAROTTA 2005

V. Marotta, *Conflitti politici cittadini e governo provinciale*, in F. Amarelli (a cura di), *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano*, Roma 2005, 121-201.

MAZZA 1973

M. Mazza, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Roma-Bari 1973, nuova ed.

MAZZA 1996



M. Mazza, *La dinastia severiana da Caracalla a Severo Alessandro*, in *Storia della società italiana*, III, *La crisi del principato e la società imperiale*, Milano 1996, 261-317.

MAZZARINO 1973 (1990)

S. Mazzarino, *L'impero romano*, 2, Roma-Bari 1973, 4 ed., 1990.

MÉLÈZE MODRZEJEWSKI 1967 (1990)

J. Mélèze Modrzejewski, *La date de la mort d'Ulpian et la préfecture du prétoire au début du règne d'Alexandre Sévère*, «RD» 45 (1967), 565-611 = *Droit impérial et traditions locales dans l'Égypte romaine*, Collected Studies Series 321, Aldershot 1990, VI, 565-611.

MEYER 1930

P.M. Meyer, *Die epistula Severi Alexandri Dig. XLIX, 1, 25 = P. Oxy. XVII 2104*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante*, II, Milano 1930, 341-344.

MEYER-ZWIFFELHOFFER 2002

E. Meyer-Zwiffelhofer, Πολιτικῶς ἄρχειν. *Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen*, *Historia Einzelschriften* 165, Stuttgart 2002.

MILLAR 1977

F. Millar, *The Emperor in the Roman World. 31 BC-AD 337*, London 1977.

MOATTI 2006

C. Moatti, *Translation, Migration, and Communication in the Roman Empire: Three Aspects of Movement in History*, «ClAnt» 25 (2006), 109-140.

MOMIGLIANO 1954 (1960)

A. Momigliano, *An Unsolved Problem of Historical Forgery: the Scriptores Historiae Augustae*, «JWI» 17, 1954, 22-46 = *Secondo contributo alla storia degli studi classici*, Roma, 1960, 105-143.

MONTEVECCHI 1970

O. Montevicchi, *Nerone a una polis e ai 6475*, in *Raccolta in onore di Aristide Calderini*, IV, «Aegyptus» 50 (1970), 5-33.

MOREAU 1964



J. Moreau, *Krise und Verfall: das dritte Jahrhundert n. Chr. als historisches Problem*, «Heidelberger Jahrbücher» 5 (1961) = *Scripta minora*, Heidelberg 1964, 26-41.

NASTI 2006

F. Nasti, *L'attività normativa di Severo Alessandro. Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli 2006.

NELIS-CLEMÉNT 2006

J. Nelis-Clemént, *Les stationes comme espace et transmission du pouvoir*, in A. Kolb (Hrsg.), *Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis: Konzepte, Prinzipien und Strategien der Administration im römischen Kaiserreich*. Akten der Tagung an der Universität Zürich (18.-20.10.2004) Berlin 2006, 269-298.

OLIVER 1978

J.H. Oliver, *On the Edict of Severus Alexander (P. Fayum 20)*, «AJPh» 99 (1978), 477-478.

OLIVER 1989

J.H. Oliver, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, *Memoirs of the American Philosophical Society* 178, Philadelphia 1989.

PRÉAUX 1941

C. Preaux, *Sur le déclin de l'empire au III^e siècle de notre ère*, «CE» 31 (1941), 123-131.

REYNOLDS 1982

J. Reynolds, *Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavation of the Theatre at Aphrodisias conducted by Professor Kenan T. Erim, together with some related Texts*, *Journal of Roman Studies Monographs* 1, London 1982.

RIES 1983

G. Ries, *Prolog und Epilog in Gesetzen des Altertums*, München 1983.

ROBERTO 2011

U. Roberto, *Le Chronographiae di Sesto Giulio Africano. Storiografia, politica e cristianesimo nell'età dei Severi*, Soveria Mannelli 2011.

ROSTOVTZEFF 1926 (2003)



M.I. Rostovtzeff, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926 (ed. e trad. it., *Storia economica e sociale dell'Impero romano, nuova edizione accresciuta di testi inediti a cura di Arnaldo Marcone*, Milano 2003).

ROTONDI 1922

G. Rotondi, *I libri opinionum di Ulpiano e le Sententiae di Paolo*, in *Scritti giuridici*, Milano 1922, I, 453-485.

SANTALUCIA 1971

B. Santalucia, *I "Libri opinionum" di Ulpiano*, Milano 1971.

SANTALUCIA 1994

B. Santalucia, *Studi di diritto penale romano*, Saggi di storia antica 7, Roma 1994.

SCHUBART 1941

W. Schubart, *Zum Edikt über das aurum coronarium (P. Fay. 20)*, «APF» 14 (1941), 44-59.

SESTON 1942

W. Seston, *Notes critiques sur l'«Histoire Auguste»*, «REA» 44 (1942), 224-233.

SESTON 1943

W. Seston, *Notes critiques sur l'«Histoire Auguste»*, «REA» 45 (1943), 49-60.

SORACI 1974,

G. Soraci, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*, Catania 1974.

SPAGNUOLO VIGORITA 1978

T. Spagnuolo Vigorita, *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo 1978.

SPAGNUOLO VIGORITA 1990

T. Spagnuolo Vigorita, *"Imperium mixtum". Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, «Index» 18, 1990, 113-166.

SPAGNUOLO VIGORITA 2013

T. Spagnuolo Vigorita, *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, con una nota di lettura di F. Grelle, Napoli 2013.



STROBEL 1993

K. STROBEL, *Das Imperium Romanum im '3. Jahrhundert'. Modell einer historischen Krise? Zur Frage mentaler Strukturen breiterer Bevölkerungsschichten in der Zeit von Marc Aurel bis zum Ausgang des 3. Jh. n. Chr.*, *Historia Einzelschriften* 75, Stuttgart 1993.

STYLOW 1972

A.U. Stylow, *Libertas und Liberalitas. Untersuchungen zur innenpolitischen Propaganda der Römer*, München 1972.

SYME 1971

R. Syme, *Emperors and Biography. Studies in the Historia Augusta*, Oxford 1971.

TALAMANCA 1976

M. Talamanca, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in G.G. Archi (a cura di), *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-IV sec. d.C.)*, *Incontro tra storici e giuristi*, Firenze, 2-4 maggio 1974, 96-246.

THOMASSON 2009²

B.E. Thomasson, *Laterculi praesidum, I ex parte retractatum*, Göteborg 2009.

VILLACAMPA RUBIO 1988

M.A. Villacampa Rubio, *El valor histórico de la Vita Alexandri Severi en los *Scriptores Historiae Augustae**, *Monografías de historia antigua*, Zaragoza 1988.

WALLACE 1938

S.L. Wallace, *Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian*, Princeton 1938.

WIEACKER 1973

F. Wieacker, *I «Libri opinionum» (di Ulpiano?)*, «Labeo» 19 (1973), 196-207.

WILAMOWITZ-MOELLENDORF 1901

U. von Wilamowitz-Moellendorf, *Göttingische Gelehrte Anzeigen*, 163 (1901), 30-45.

WILCKEN 1902

U. Wilcken, *Bibliographische Notizen und Mitteilungen*, «APF» 2 (1902), 160-184.



WILCKEN 1921

U. Wilcken, *Zu den Edikten*, «ZRG» 42 (1921), 124-158.

WILCKEN 1924

U. Wilcken, *Referate. Papyrus-Urkunden*, «APF» 7 (1924), 67-114.

WILCKEN 1930

U. Wilcken, *Urkunden-Referat*, «APF» 9 (1930), 63-104.

Abstract

L'analisi dell'editto trasmesso dal *P. Fay. 20*, con cui Severo Alessandro rimetteva il pagamento dell'*aurum coronarium* all'inizio del suo impero, e il confronto con altre testimonianze documentanti l'attività amministrativa imperiale evidenziano un comune denominatore, frutto delle scelte dei giuristi che collaboravano con l'imperatore, sul piano della comunicazione e della ricerca del consenso. In tutta questa documentazione virtù etiche inerenti alla sfera della *philanthropia*, in tutte le sue declinazioni, incarnano la responsabilità di chi governa in un'epoca di crisi e segnano la distanza dai predecessori.

Parole-chiave: Severo Alessandro, responsabilità, *P.Fay. 20*, *philanthropia*, *aurum coronarium*

Severus Alexander's edict about the remission of *aurum coronarium* (*P.Fay. 20*), analysed and compared with other texts relating to administration reveals a common language in search of political consent, in accordance to the advices of the councillors. In these documents ethic virtues referable to the sphere of *philanthropia* cloak the ruler's responsibility and mark the ideological gap from the predecessors.

Key-words: Severus Alexander, responsibility, *P.Fay. 20*, *philanthropia*, *aurum coronarium*